

## **Artt. 67-69 della legge regionale *RipartiPiemonte*.**

Si segnalano le seguenti novità in materia di paesaggio:

Art. 67:

- la temporanea sospensione (fino al 31 gennaio 2022) delle funzioni consultive della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della l.r. 56/1977, rese attraverso l'espressione di pareri vincolanti sugli strumenti urbanistici attuativi (Piani particolareggiati; Piani di recupero) nonché sugli altri interventi assoggettati al parere della Commissione stessa (PIRU; realizzazione o ristrutturazione di sale cinematografiche)
- la temporanea attribuzione (fino al 31 gennaio 2022) della competenza a rilasciare gli anzidetti pareri in via sostitutiva:
  - alla commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2008, nei comuni dotati di tale commissione
  - al Settore regionale Territorio e paesaggio, per i comuni non dotati della commissione locale per il paesaggio, che si esprime anche su tutti gli interventi già assoggettati in via sostitutiva al parere della Commissione regionale (interventi soggetti a titolo edilizio ex art. 49, c. 7, l.r. 56/1977; interventi nell'area del sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte e della sua buffer zone ex art. 4, c. 1bis, l.r. 32/2008);
- la riduzione - da 60 a 45 giorni – del termine assegnato alle commissioni locali per il paesaggio per rendere gli anzidetti pareri (mentre rimane invariato a 60 giorni il termine assegnato alla struttura regionale)
- la necessità di garantire le attribuzioni consultive assegnate dalla legge urbanistica nazionale alle Soprintendenze in merito agli strumenti attuativi in aree vincolate (ex art. 16 L. 1150/1942)

Art. 68:

- la proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio scadute dopo il 31 gennaio 2020 sino al loro rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020

Art. 69:

- la temporanea sospensione (fino al 31 gennaio 2022) delle funzioni consultive della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sui provvedimenti regionali normativi e pianificatori aventi valenza territoriale.

Infine, si segnala la previsione contenuta nell'art. 78 della l.r. 13/2020 – che inserisce l'art. 6bis (Tolleranze esecutive) nella l.r. 19/1999 - per rammentare che la definizione di "tolleranze esecutive" contenuta al comma 2 rileva unicamente a fini edilizi, mentre non trova applicazione in materia di tutela del patrimonio culturale, definizione che ricomprende tanto i beni culturali quanto quelli paesaggistici, per i quali continuano pertanto a trovare applicazione le normative di settore.